



TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Il GD,

Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da parte di
rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Ratti e dall'avv. Tommaso Sbardella
Maniscalchi, con l'assistenza del gestore della crisi avv. Simona Conti;

Letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;

Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione
particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII;

Esaminati gli atti e, in particolare, la memoria integrativa depositata dal ricorrente, unitamente
a relazione e attestazione integrativa dell'OCC in data 6.10.2023, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che ha depositato innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso
ex artt. 74 ss. CCII chiedendo l'ammissione della propria proposta di concordato minore
descritta, contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore
del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro
conservativo nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;

Considerato che parte ricorrente si qualifica come ex socio e amministratore della società
(oggi in liquidazione giudiziale, giusta sentenza n. 21/2023 dell'intestato Tribunale) Agenzia
Marittima Ellemar S.r.l. e allega che buona parte della propria esposizione debitoria
deriverebbe proprio dal proprio ruolo di spedizioniere doganale accreditato presso l'Agenzia
delle Dogane, per la società sottoposta a liquidazione giudiziale;

Evidenziato che l'art. 74 co. 1 CCII accorda la possibilità di formulare una proposta di
concordato minore ai debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) (i.e. in stato di sovraindebitamento)
escluso il consumatore. Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, i soggetti
rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore,
l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e *"ogni altro debitore non assoggettabile alla*

liquidazione giudiziale/liquidazione coatta amministrativa” o altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza.

Evidenziato ulteriormente che deve ritenersi ammissibile la proposizione di un concordato minore di tipo liquidatorio con assuntore, il cui apporto aumenti in modo apprezzabile la soddisfazione dei creditori;

Considerato che con decreto del 20.9.2023 il GD evidenziava al ricorrente le seguenti criticità:

- a) ragioni dell'esclusione della polizza vita (nella sua interezza) ai fini della verifica della convenienza dell'alternativa liquidatoria;
- b) valutazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria di cui all'art. 76 co. 2 lett. d), che pareva essere stata condotta tenendo conto esclusivamente di una parte della massa immobiliare gravata da ipoteca e non dall'intero patrimonio liquidabile (cfr. dati indicati in tabella pag. 27) e non solo dell'ipotecario, per cui vige il limite dell'art. 75 co. 2 CCII;
- c) inclusione tra le spese prededuttive anche dei compensi dei legali/*advisor* che avevano assistito il ricorrente, nonostante la tipizzazione imposta dall'art. 6 CCII;

Rilevato che il ricorrente depositava memoria integrativa in data 6.10.2023 in cui prendeva posizione sui rilievi del GD e modificava il piano prevedendo – in adesione all'orientamento dell'intestato Tribunale- la prededucibilità dei compensi dei professionisti (salvo l'OCC) nei limiti del 75%;

Rilevato che, nel caso di domanda di concordato minore, al pari della domanda proposta da soggetto avente la qualifica di 'consumatore' e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo, è limitata al riscontro della sola 'ammissibilità' (art. 78 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che l'art. 80 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell'omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria;

Considerata la *ratio* sottesa alla norma, che è quella di delimitare l'iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l'effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese;

Evidenziato tuttavia che le circostanze evidenziate dal GD con decreto del 20.9.2023 in punto convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (da intendersi come liquidazione controllata e non individuale) erano finalizzate a permettere ai creditori di esprimere la propria adesione/ non adesione mediante esposizione dettagliata e coerente dei potenziali esiti dell'alternativa liquidatoria e che, sebbene non siano state del tutto superate le criticità evidenziate dal GD, ogni decisione sul punto deve essere rimessa ai creditori e risolta in sede di votazioni e omologa;

Ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti imposti dalla legge all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, contenenti le informazioni e i documenti di cui all'art. 76 CCII;

Considerato in particolare che:

- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in La Spezia;
- l'istante non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non sono stati compiuti atti diretti a frodare i creditori;
- sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a);

Rilevato in particolare che l'indebitamento complessivo ammonta a Euro 731.536,87, così distribuito:

- Euro 30.000,00 spese prededuttive (fermo quanto previsto dall'art. 81 co. 4 CCII in relazione al compenso dell'OCC e la prededucibilità limitata al 75% per i compensi dei professionisti che hanno assistito il ricorrente, come da proposta modificata in data 3-6.10.2023);
- Euro 61.120,56 creditori privilegiati (pignoratizio e ipotecario Crédit Agricole);
- Euro 615.416,31 creditori chirografari;
- Euro 25.000,00 fondo rischi considerato dal ricorrente a copertura di eventuali ulteriori debiti, interessi o sopravvenienze passive;

Considerato che l'attivo liquidabile è descritto dal ricorrente dettagliatamente in sede di ricorso e relazione dell'OCC (cfr. pagg. 12-23 ricorso e pagg. 7-14 relazione OCC);

Rilevato che la proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti:

- L'esposizione debitoria è essenzialmente condensata – oltre che su debiti personali estranei alla posizione di socio (finanziamento garantito da pegno e ulteriore mutuo ipotecario in favore di Crédit Agricole) – su fideiussioni rilasciate dall'ex socio e amministratore in favore di Crédit Agricole e Banco BPM S.p.a., nonché COFACE a garanzia delle obbligazioni assunte dall'Agenzia Marittima Ellemar S.r.l.;

- L'attivo a disposizione si compone essenzialmente delle liquidità messe a disposizione da un terzo assuntore dell'intero onere concordatario (GRT SPV S.r.l.) subordinatamente alla omologa del concordato minore (per Euro 166.635,16);
- I pagamenti saranno eseguiti alle seguenti scadenze (dalla definitività della sentenza di omologa) e nelle seguenti misure percentuali:
 - Entro 180 giorni: pagamento integrale dei crediti in prededuzione e spese di giustizia nonché del creditore ipotecario in misura pari al 79,5% e dei creditori chirografari (ivi compreso l'ipotecario per la quota eccedente, degradata) in misura pari al 10%;
 - Pagamento del creditore pignoratizio secondo il piano di ammortamento in corso.
- Il gestore nominato quale OCC ha precisato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
- I creditori non sono suddivisi in classi, non essendo previsto quale requisito obbligatorio di ammissibilità della proposta, ai sensi dell'art. 74 co. 3 CCII;

Rilevato che il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta;

Ritenuto, in conclusione, che – ai sensi dell'art. 78 CCII- la domanda è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta;

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dell'istante e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 78 co. 2 lett. d) CCII;

P.Q.M.

VISTI gli artt. 74 ss CCII,

DICHIARA ammissibile la proposta di concordato minore e conseguentemente

DICHIARA aperta la procedura di concordato minore depositata dal ricorrente

--	--	--

DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano immediatamente comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa

DISPONE

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

Il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

ASSEGNA

ai creditori termine fino al **4.12.2023** per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

AVVERTE

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o

mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e a ricorrente.

La Spezia, 30.10.2023

Il Giudice Designato

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto